
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di giustizia, compenso dovuto agli Istituti Vendite Giudiziarie, opposizione al decreto di pagamento, rito sommario di cognizione, necessaria notifica ai contraddittori necessari

In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso dovuto agli Istituti Vendite Giudiziarie è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 168 e 170. Pertanto, la liquidazione deve avvenire con decreto motivato emesso dal giudice dell'esecuzione e comunicato alle parti, contro cui è ammessa opposizione disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15. Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, regolato dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dal citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso o i soggetti che potrebbero essere chiamati a rispondere, in tutto o in parte, di tale obbligo. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 702 bis cod. proc. civ., cui rinvia il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 -

all'ausiliario ovvero ad una o più delle parti processuali (creditore procedente, debitore esecutato ed eventuali creditori intervenuti), che perciò non si sia costituita, determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.2.2015, n. 2856

...omissis...

1.- Pregiudiziale ed assorbente è il quinto motivo del ricorso principale, col quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. che dispone il litisconsorzio necessario, esponendo che il procedimento dinanzi al Tribunale di Chieti si è svolto esclusivamente tra le parti oggi ricorrente e resistente.

Deduce quindi che l'ordinanza impugnata è illegittima perché pone le spese liquidate in favore dell'ausiliario del giudice dell'esecuzione a carico di un soggetto, la società debitrice esecutata, che non è stata parte del procedimento e nei cui confronti il giudice a quo avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio.

2.- Il motivo è fondato e va accolto.

Al riguardo, occorre richiamare il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, per il quale nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, nel procedimento civile o nel procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali (compreso il P.M., in sede penale) e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 29 cui rinvia(va) il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la editio actionis necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo (così Cass. n. 24786/10, seguita da Cass. n. 4739/11, n. 14186/12, n. 23192/12, n. 28711/13).

2.1.- Dato quanto sopra, va ribadito che gli Istituti Vendite Giudiziarie (cosiddetti I.V.G.), in quanto soggetti autorizzati in via generale alla vendita ed alla custodia di beni mobili disposte dall'autorità giudiziaria, rientrano tra gli ausiliari di quest'ultima. Ne consegue che, ferma restando la misura del compenso dovuta ai suddetti istituti e stabilita dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 159 disp. att. cod. proc. civ. (con D.M. 11 febbraio 1997, n. 109), la liquidazione del suddetto compenso è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 168 e 170 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (così Cass. n. 18204/08).

La liquidazione deve perciò avvenire con decreto motivato del giudice dell'esecuzione, da comunicarsi alle parti. Contro questo decreto è ammesso quale unico rimedio l'opposizione ai sensi del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (cfr. anche Cass. n. 14186/12, riferita ai compensi liquidati in favore del notaio delegato dal giudice dell'esecuzione). Per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 1

settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54) va fatta applicazione dell'art. 15 di questo decreto legislativo che stabilisce, al comma 1 che le controversie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Seguono il comma 2 (che individua il giudice competente), il comma 3 (che consente alle parti di stare in giudizio personalmente), il comma 4 (che riguarda la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo), il comma 5 (relativo all'attività istruttoria) ed il comma 6 (per il quale l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile). La norma da ultimo richiamata disciplina il presente procedimento, in quanto relativo ad un'opposizione proposta avverso un decreto di liquidazione emesso il 5 dicembre 2011 ed opposto con ricorso del 20 dicembre 2011, quindi dopo l'entrata in vigore della novella (6 ottobre 2011).

Correttamente, sia le parti che il giudice hanno fatto espresso riferimento alle norme sul procedimento sommario di cognizione, richiamato dall'art. 15 cit.

L'art. 702 bis cod. proc. civ. disciplina l'instaurazione del contraddittorio secondo le modalità tipiche dei procedimenti che si iniziano con ricorso, prevedendo, al comma 3, la notificazione, di questo e del decreto del giudice che fissa l'udienza di comparizione delle parti, al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione nello stesso decreto.

Peraltro, per la natura stessa del procedimento, di esso sono parti necessarie non solo l'ausiliario del giudice il cui compenso è stato liquidato con il provvedimento opposto, ma anche le parti del processo a cui carico la liquidazione è stata espressamente posta, come pure quelle stesse parti che comunque, in quanto potenzialmente chiamate a risponderne, abbiano interesse ad interloquire sia sull'entità dei compensi liquidati dal giudice che sulla decisione concernente l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento.

Ed invero le nuove norme sul punto nulla hanno innovato, rispetto a quanto già ritenuto da questa Corte nelle analoghe fattispecie di cui ai precedenti sopra richiamati, essendo principio generale dell'ordinamento - espresso, quanto al processo civile, dall'art. 102 cod. proc. civ. - quello per il quale devono essere convenute nello stesso processo tutte le parti nei cui confronti la decisione è destinata a spiegare effetto.

Va perciò affermato il seguente principio di diritto: in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso dovuto agli Istituti Vendite Giudiziarie è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 168 e 170. Pertanto, la liquidazione deve avvenire con decreto motivato emesso dal giudice dell'esecuzione e comunicato alle parti, contro cui è ammessa opposizione disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15. Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, regolato dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dal citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso o i soggetti che potrebbero essere chiamati a rispondere, in tutto o in parte, di tale obbligo. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 702 bis cod. proc. civ., cui rinvia il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 - all'ausiliario ovvero ad una o più delle parti processuali (creditore precedente, debitore esecutato ed eventuali creditori intervenuti), che perciò non si sia costituita, determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo.

3.- Nel caso di specie il decreto di liquidazione del giudice dell'esecuzione poneva il pagamento delle somme liquidate a carico del creditore precedente; quest'ultimo, vale a dire la xxxxxA., ha proposto opposizione ed ha chiesto: - in via principale,

l'annullamento del decreto e l'affermazione del diritto della xxxl. a percepire il suo compenso nei confronti della debitrice esecutata xxx in via subordinata, la determinazione, anche in via equitativa, dell'importo dovuto D.M. n. 109 del 1997, ex art. 33 alla società concessionaria dell'I.V.G., comunque in misura non superiore a Euro 76.230,00, con ripartizione del pagamento tra tutti i soggetti attivi della procedura esecutiva n. 580/07 R.G.E. del Tribunale di Chieti, con onere pro-quota e senza vincolo di solidarietà (cfr. pag. 7 del ricorso e pagg. 6-7 del controricorso).

Nè la società esecutata (o il curatore fallimentare, in vigenza di fallimento) né gli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare di che trattasi (vale a dire, per quanto risulta dal controricorso, B. xxxxx S.r.l.) risultano ritualmente evocati nel procedimento concluso con il gravato provvedimento.

Evidente è l'interesse ad interloquire della società esecutata, in capo alla quale, infine, è stato posto l'onere del pagamento, a sua totale insaputa; né, anche tenuto conto della domanda subordinata dell'opponente, può escludersi analogo interesse dei creditori intervenuti, in quanto parti del processo esecutivo nel cui corso è stata emanata l'impugnata liquidazione. L'una e gli altri sono sicuramente litisconsorti del relativo procedimento.

4.- I rilievi in rito che precedono comportano l'accoglimento del quinto motivo del ricorso ed impongono la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio al medesimo Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato.

In sede di rinvio, provvedendosi alla riassunzione, sarà possibile e necessario poi colmare le riscontrate lacune del contraddittorio.

I restanti motivi del ricorso principale, attinenti al merito dell'opposizione, restano assorbiti e resta precluso anche l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, che, essendo relativo alla regolarità formale del decreto di liquidazione del giudice dell'esecuzione ed alla misura del compenso spettante all'Ixxxx., andrà riesaminato dal giudice di rinvio, al quale è opportuno rimettere anche ogni determinazione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte, decidendo sui ricorsi, accoglie il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi ed il ricorso incidentale condizionato, cassa l'ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.

La Nuova Procedura Civile